SCHEMA DI CONTRATTO PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI BROKERAGGIO ASSICURATIVO E GESTIONE DEI SINISTRI

il COMUNE DI ATRI, con sede in, Codice Fiscale, (di seguit denominata "Stazione Appaltante" o "Ente"), rappresentato ai fini del presente atto da nato a, in qualità di;
E
, con sede legale in, Codice Fiscal , iscritta al Registro Unico degli Intermedia assicurativi e riassicurativi (RUI) – Sezione B al n, (di seguito denominato "Broker" "Affidatario"), rappresentato ai fini del presente atto da, nato , in qualità di;
(Collettivamente denominate "le Parti")
PREMESSO CHE:
 Con Determina a Contrarre n
 Con Istanza di adesione all'indagine di mercato, l'Operatore Economico ha presentato sull piattaforma di approvvigionamento digitale Tuttogare – Asmecomm la propria offerta tecnica e economica l'affidamento del suddetto servizio (CIG:).
 L'offerta presentata dal Broker è risultata la migliore sulla base dei criteri di aggiudicazione indica nel disciplinare della procedura di affidamento.
Con determina n del del, il servizio in oggetto è stat affidato al Broker.

TUTTO CIÒ PREMESSO, SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE:

Il presente contratto è stipulato ai sensi dell'art. 18 del D.Lgs. 36/2023.

Art. 1 – Oggetto del Contratto

- 1. Il presente contratto ha per oggetto l'affidamento del servizio di brokeraggio e consulenza assicurativa, come dettagliatamente descritto nel disciplinare della procedura di affidamento (Allegato 1 al presente contratto) e nell'Istanza di adesione all'indagine di mercato presentata dal Broker (Allegato 2 al presente contratto), che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente accordo.
- 2. Il servizio dovrà comprendere, a titolo esemplificativo e non esaustivo, le attività indicate al punto 1 "OGGETTO DEL SERVIZIO" del disciplinare della procedura.
- 3. Il Broker si impegna a svolgere l'incarico con la massima diligenza professionale, nell'esclusivo interesse dell'Ente e in piena autonomia gestionale e organizzativa, nel rispetto delle normative vigenti, con particolare riferimento al D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209 (Codice delle Assicurazioni Private) e relativi regolamenti IVASS.

Art. 2 - Durata del Contratto

- 1. La durata dell'incarico è fissata in anni 6, a decorrere dal e con scadenza il, come previsto al punto 2 "DURATA DELL'APPALTO" del disciplinare.
- 2. L'Amministrazione si riserva la facoltà di rinnovo per 12 mesi agli stessi patti e condizioni, previa formale comunicazione da inviarsi al Broker.
- 3. È altresì prevista la possibilità di proroga tecnica, per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione del nuovo contraente e comunque per un periodo massimo di 6 mesi, alle medesime condizioni contrattuali.

Art. 3 - Corrispettivo

- 1. Il servizio di brokeraggio assicurativo e gestione dei sinistri sarà remunerato esclusivamente tramite provvigioni, a carico delle Compagnie di Assicurazione presso le quali verranno intermediate le polizze per conto dell'Ente, secondo le percentuali definite nella determina di affidamento al termine dell'indagine di mercato.
- 2. Nessun altro compenso, onere o rimborso spese sarà dovuto dalla Stazione Appaltante al Broker per l'espletamento del servizio oggetto del presente contratto.
- 3. Il Broker si impegna a dichiarare preventivamente all'Ente la natura e l'ammontare delle provvigioni percepite da ciascuna Compagnia di Assicurazione per ogni contratto intermediato.

Art. 4 – Obblighi del Broker

- 1. Il Broker si obbliga a:
 - Eseguire le prestazioni contrattuali con la massima diligenza, perizia e professionalità, operando nell'esclusivo interesse dell'Ente.
 - Mantenere l'iscrizione al Registro Unico degli Intermediari (RUI) Sezione B per tutta la durata del contratto.
 - O Mantenere in essere una polizza di assicurazione per la responsabilità civile professionale, con massimale non inferiore a € 5.000.000,00, per l'intera durata del contratto e per i cinque anni successivi alla sua cessazione, fornendo all'Ente copia della polizza e delle quietanze di pagamento.
 - Fornire consulenza indipendente e imparziale, basata su un'analisi sufficientemente ampia del mercato assicurativo.
 - Assistere l'Ente nella gestione dei sinistri, dalla denuncia alla liquidazione, curando gli interessi dell'Ente nei confronti delle Compagnie di Assicurazione.
 - Rispettare tutti gli obblighi previsti dalla normativa vigente in materia di intermediazione assicurativa, antiriciclaggio, trattamento dei dati personali (Reg. UE 2016/679 - GDPR) e tracciabilità dei flussi finanziari (L. 136/2010).
 - Fornire reportistica periodica secondo quanto concordato con l'Ente e specificato nell'offerta tecnica.
 - Mantenere la massima riservatezza su tutte le informazioni e i dati di cui verrà a conoscenza in esecuzione del presente contratto.
 - Collaborare lealmente con gli uffici dell'Ente.

o Adempiere a tutti gli obblighi previsti dal disciplinare e dall'offerta tecnica.

Art. 5 – Obblighi della Stazione Appaltante

- 1. La Stazione Appaltante si obbliga a:
 - Fornire al Broker tutte le informazioni e la documentazione necessarie per l'espletamento dell'incarico.
 - o Collaborare attivamente con il Broker per la corretta esecuzione del servizio.
 - o Comunicare tempestivamente al Broker ogni variazione dei rischi o delle esigenze assicurative.

Art. 6 - Cauzione Definitiva

- Ai sensi dell'art. 53 del D.Lgs. 36/2023, a garanzia dell'esatto adempimento di tutte le obbligazioni contrattuali, del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento e del rimborso delle somme pagate in più, il Broker ha costituito, prima della stipula del presente contratto, una garanzia definitiva pari al 5% (cinque percento) dell'importo contrattuale stimato, come indicato nel disciplinare.
- 2. La cauzione definitiva sarà svincolata secondo le modalità e i tempi previsti dalla normativa vigente.

Art. 7 – Divieto di Cessione del Contratto e Subappalto

- 1. Ai sensi dell'art. 119 del D.Lgs. 36/2023, è fatto assoluto divieto al Broker di cedere, a qualsiasi titolo, il presente contratto, pena la nullità della cessione stessa e la risoluzione di diritto del contratto.
- 2. Il subappalto delle prestazioni oggetto del presente contratto non è consentito.

Art. 8 - Risoluzione del Contratto

- 1. La Stazione Appaltante potrà risolvere il presente contratto, ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile, previa semplice comunicazione scritta a mezzo PEC, nei seguenti casi di grave inadempimento da parte del Broker:
 - o Perdita dei requisiti di idoneità professionale (es. cancellazione dal RUI).
 - Mancata costituzione o reintegro della cauzione definitiva o della polizza RC professionale.
 - o Grave e reiterata negligenza nell'esecuzione delle prestazioni.
 - Violazione degli obblighi di riservatezza.
 - Cessione non autorizzata del contratto.
- 2. Il contratto si intenderà risolto di diritto anche nei casi previsti dall'art. 124 del D.Lgs. 36/2023.
- 3. Resta salvo il diritto della Stazione Appaltante al risarcimento dei danni.

Art. 9 - Trattamento dei Dati Personali

- Le Parti si impegnano a trattare i dati personali di cui verranno a conoscenza in esecuzione del presente contratto nel rispetto del Regolamento UE 2016/679 (GDPR) e del D.Lgs. 196/2003, come modificato dal D.Lgs. 101/2018.
- 2. Il Broker agisce in qualità di Responsabile del Trattamento per i dati personali dell'Ente e dei suoi assicurati che tratterà per conto della Stazione Appaltante, la quale riveste il ruolo di Titolare del

Trattamento. Verrà sottoscritto apposito atto di nomina a Responsabile del Trattamento ai sensi dell'art. 28 del GDPR.

Art. 10 - Tracciabilità dei Flussi Finanziari

1. Il Broker assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13 agosto 2010, n. 136 e ss.mm.ii.

Art. 11 - Spese Contrattuali

1. Tutte le spese inerenti e conseguenti alla stipulazione del presente contratto, incluse quelle di bollo e registrazione (ove dovuta), sono a carico del Broker.

Art. 12 - Controversie e Foro Competente

- 1. Per qualsiasi controversia dovesse insorgere tra le Parti in ordine all'interpretazione, validità, efficacia ed esecuzione del presente contratto, sarà competente in via esclusiva il Foro di Teramo.
- 2. È esclusa la clausola compromissoria.

Art. 13 - Rinvio

1. Per tutto quanto non espressamente previsto e disciplinato nel presente contratto, si fa rinvio alle disposizioni del disciplinare, dell'offerta tecnica ed economica, del D.Lgs. 36/2023, del Codice Civile e delle altre leggi e regolamenti applicabili in materia.

Art. 14 - Domicilio delle Parti e Comunicazioni

- 1. Ai fini del presente contratto, le Parti eleggono domicilio presso le rispettive sedi legali come sopra indicate.
- 2. Tutte le comunicazioni relative al presente contratto dovranno essere effettuate a mezzo Posta Elettronica Certificata (PEC) ai seguenti indirizzi:

0	Per la Stazione Appaltante: postacert@pec.comune.atri.te.it

\circ	Per il Broker:	

Art. 15 - Clausole Finali

1. Eventuali modifiche o integrazioni al presente contratto dovranno essere stipulate per iscritto, a pena di nullità.

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente.	
Per la Stazione Appaltante	<u>Per il Broker</u>
Il [Qualifica del rappresentante]	Il Legale Rappresentante
[Nome e Cognome del rappresentante]	[Nome e Cognome del legale rappresentante
	del Broker]

Allegati da richiamare e includere:

Allegato 1: Disciplinare della procedura di affidamento

- Allegato 2: Istanza di partecipazione all'indagine di mercato
- Allegato 3: Copia della polizza RC Professionale del Broker
- Allegato 4: Copia della Cauzione Definitiva